

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

PUBBLICITÀ/INFORMATIVA SANITARIA - STUDIO ASSOCIATO

(Linee guida in tema di Pubblicità/Informativa Sanitaria - Delibera n. 42/2011)

AUTODICHIARAZIONE *

Ai sensi dell' Art. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a Dott./ Dott.^{ssa} _____
nato/a a _____ il _____
prov. _____ residente in _____ prov. _____
C.A.P. _____ Via _____ n. _____
Tel. _____ cell. _____ e-mail _____
iscritto nell'Ordine della Provincia di _____

Albo **MEDICI-CHIRURGHI** Pos. n. _____ Albo **ODONTOIATRI** Pos. n. _____

Data _____ Firma _____

Il/La sottoscritto/a Dott./ Dott.^{ssa} _____
nato/a a _____ il _____
prov. _____ residente in _____ prov. _____
C.A.P. _____ Via _____ n. _____
Tel. _____ cell. _____ e-mail _____
iscritto nell'Ordine della Provincia di _____

Albo **MEDICI-CHIRURGHI** Pos. n. _____ Albo **ODONTOIATRI** Pos. n. _____

Data _____ Firma _____

Il/La sottoscritto/a Dott./ Dott.^{ssa} _____
nato/a a _____ il _____
prov. _____ residente in _____ prov. _____
C.A.P. _____ Via _____ n. _____
Tel. _____ cell. _____ e-mail _____
iscritto nell'Ordine della Provincia di _____

Albo **MEDICI-CHIRURGHI** Pos. n. _____ Albo **ODONTOIATRI** Pos. n. _____

Data _____ Firma _____

Il/La sottoscritto/a Dott./ Dott.^{ssa} _____
nato/a a _____ il _____
prov. _____ residente in _____ prov. _____

C.A.P. _____ Via _____ n. _____
Tel. _____ cell. _____ e-mail _____
iscritto nell'Ordine della Provincia di _____

Albo **MEDICI-CHIRURGI** Pos. n. _____ Albo **ODONTOIATRI** Pos. n. _____

Data _____ Firma _____

Il/La sottoscritto/a Dott./ Dott.^{ssa} _____
nato/a a _____ il _____
prov. _____ residente in _____ prov. _____
C.A.P. _____ Via _____ n. _____
Tel. _____ cell. _____ e-mail _____
iscritto nell'Ordine della Provincia di _____

Albo **MEDICI-CHIRURGI** Pos. n. _____ Albo **ODONTOIATRI** Pos. n. _____

Data _____ Firma _____

CHIEDONO

che codesta Amministrazione voglia rilasciare il parere di competenza in tema di Pubblicità/Informativa Sanitaria per il seguente testo:

- * **L'AUTODICHIARAZIONE NON NECESSITA** nel caso di informativa riguardante i seguenti elementi sempreché trattasi unicamente di veicolo già disciplinato (*vedi pagina seguente*).
- *il NOME e il COGNOME / il TITOLO di medico-chirurgo e/o di odontoiatra / la SPECIALIZZAZIONE con la denominazione che risulta dal diploma / l'INDIRIZZO, la ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività / gli ORARI di apertura e le modalità di prenotazione delle visite, degli accessi ambulatoriali e domiciliari / il RECAPITO telefonico / l'ORDINE di appartenenza, l'Albo Professionale (Medici Chirurghi e/o Odontoiatri) il NUMERO DI POSIZIONE.*

L'autodichiarazione non necessita neppure nel caso di effettiva **INFORMAZIONE SANITARIA** e di **EDUCAZIONE SANITARIA**¹ effettuata sotto la diretta responsabilità del sanitario che la firma.

I sottoscritti, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **DICHIARANO** che il testo richiesto è conforme:

- **ALLE REGOLE DEONTOLOGICHE**

¹ Per quanto riguarda l'informazione sanitaria riguardante argomenti di carattere tecnico, è da tenere presente quanto disposto dall'art. 7 L. n. 175/1992 di seguito riportato:

"Il Ministero della Sanità di propria iniziativa o su richiesta degli ordini professionali, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

A tal fine, il Ministero della Sanità invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica.

I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della Sanità ed agli Ordini professionali, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o di interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime."

- ALL'ATTO DI INDIRIZZO ADOTTATO IN TEMA DI PUBBLICITÀ DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CON DELIBERA N. 42 DEL 15 FEBBRAIO 2011
- ALLE DIRETTIVE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DELL'INFORMAZIONE SU SITI INTERNET E PER L'USO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI CLINICI – DELIBERA N. 129/2007

e che intendono pubblicizzare il testo medesimo utilizzando i veicoli nel rispetto delle caratteristiche estetiche previste per ciascuno (http://www.ordinemediciroma.it/OMWeb/Files/Documents/Info_75.pdf):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> TARGA MURARIA
<input type="checkbox"/> INSEGNA
<input type="checkbox"/> INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI
<input type="checkbox"/> EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI E LOCALI
<input type="checkbox"/> GIORNALI A TIRATURA NAZIONALE O LOCALE, PERIODICI
<hr/> <input type="checkbox"/> ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE
<input type="checkbox"/> VOLANTINO
<input type="checkbox"/> IMPIANTI PUBBLICITARI STRADALI, SCRITTE E MANIFESTI APPOSTI SUI MEZZI PUBBLICI | <input type="checkbox"/> VETROFANIA
<input type="checkbox"/> LOCANDINA E BROCHURE |
|---|--|

E' possibile chiedere un parere anche per testi da utilizzare su:

- RICETTARIO E CARTA PROFESSIONALE

* Specificare il veicolo (quotidiano, periodico, ecc.) nel quale l'annuncio verrà diffuso.

Qualora i sanitari indichino anche le prestazioni dovranno dichiarare:

di essere in possesso dell'attrezzatura necessaria per effettuare le prestazioni sanitarie indicate e che la stessa è ubicata nel proprio studio;
 che tale attrezzatura e la sua collocazione nell'ambiente lavorativo sono conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale per il suo utilizzo.

I SOTTOSCRITTI SONO CONSAPEVOLI:

- A) DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI POSSONO ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ NEGLI ATTI ED USO DI ATTI FALSI, SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000;
- B) CHE I DATI ACQUISITI SARANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER OTTEMPERARE ALLE ATTRIBUZIONI E ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ORDINE; TALI DATI (FATTA ECCEZIONE PER LE RESIDENZE, I RECAPITI TELEFONICI E GLI INDIRIZZI E MAIL) VERRANNO INSERITI NEL SITO INTERNET DELL'ENTE NONCHÉ IN QUELLO DELLA F.N.O.M.C.e O.

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Data _____

SI ALLEGA COPIA DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE

INVIO PER POSTA (Allegare **FOTOCOPIA** non autenticata del **DOCUMENTO** d'identità - ai sensi dell'Art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000)

SPAZIO RISERVATO ALL'ORDINE

PRESENTAZIONE DIRETTA ALL'IMPIEGATO ADDETTO

La firma è stata apposta, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, in presenza del

Sig./Sig.^{ra} _____

(Timbro e firma del funzionario)

Rilasciata ricevuta n. _____ del _____

LA PUBBLICITA' DEVE O PUO' CONTENERE LE SEGUENTI INDICAZIONI E DIZIONI:

- 1) il nome e cognome- indicazione obbligatoria;
- 2) il titolo di medico-chirurgo e/o di odontoiatra- indicazione obbligatoria;
- 3) la dicitura "studio medico e/o studio odontoiatrico" – indicazione obbligatoria;
- 4) il titolo di specializzazione - indicazione obbligatoria nel caso di studio specialistico (es: Studio Ortopedico, Studio Oculistico);
- 5) l'indirizzo, la ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività;
- 6) gli orari di apertura e le modalità di prenotazione delle visite, degli accessi ambulatoriali e domiciliari;
- 7) l'Ordine di appartenenza (indicare la provincia) ed estremi dell'iscrizione all'Albo Professionale (es. Albo Medici-Chirurghi Pos. n.).

Per quanto attiene i **titoli accademici e professionali** che si intendono pubblicizzare il sanitario è tenuto a comprovarne il possesso depositando il titolo presso l'Ordine oppure a mezzo dichiarazione sostitutiva indicando tutti i necessari elementi conoscitivi. In particolare possono essere pubblicizzati i seguenti:

- 8) titoli di specializzazione, di libera docenza, titoli accademici e/o di carriera: (es: Professore Ordinario, Associato, Professore a contratto (materia e sede) Dirigente Medico (branca o servizio); Dottorati di ricerca, Master universitari (branca, settore o materia) e **ogni altro titolo** riconosciuto dalle norme vigenti in tema di istruzione universitaria, **purché afferenti** all'Area Sanitaria tenuti presenti, tra l'altro i settori scientifico-disciplinari.

Nel caso in cui sussistano dubbi circa la tipologia o la validità del titolo, l'uso dello stesso resta consentito solo dopo avere acquisito il parere favorevole del competente Dicastero (Ministero della Salute, Ministero Istruzione Università e Ricerca).

Sono consentite le dizioni relative ai titoli accademici e ai servizi rispettivamente conseguiti e prestati all'estero, purché riconosciuti dal competente Dicastero;

- 9) diploma di formazione specifica in medicina generale così come risulta agli atti dell'Ordine o da comprovare a mezzo idonea documentazione;
- 10) legittimazione all'esercizio della psicoterapia ai sensi degli Artt.3 e 35 L. n. 56/1989;
- 11) le associazioni di mutualità volontaria e gli Enti con i quali il Sanitario ha stipulato contratto d'opera professionale;
- 12) iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.) presso il Tribunale di
- 13) iscrizione nel Registro dei medici competenti - D.Lgs. n. 81/2008;
- 14) i rapporti di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale; compilare dichiarazione sostitutiva di atto notorio inserita nel modello. La dicitura che può essere indicata è la seguente "convenzione con il S.S.N. per la medicina generale" oppure "convenzione con il S.S.N. per la pediatria";
- 15) Medico Autorizzato ex Art. 88 D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (sorveglianza radiologica);
- 16) *branche, settori di attività e singole prestazioni professionali* ² ;

Sono vietate le denominazioni di comodo ovvero denominazioni e qualificazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle riferite alla branca e al settore. Restano unicamente consentite qualificazioni quali ad es. studio cardiologico, studio ortopedico, studio omeopatico, studio senologico, ecc. Tuttavia, qualora si tratti di società professionale³ si può fare uso della denominazione sociale e dei segni distintivi debitamente registrati.

17) indicazione del termine sostantivato relativo alla disciplina specialistica esercitata

Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione (es. **Cardiologia e non Cardiologo**, nel caso di sanitario non specialista che abbia svolto attività tipica della branca per almeno cinque anni) presso strutture sanitarie pubbliche o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio o producendo apposito attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione.

18) indicazione delle medicine non convenzionali

Il sanitario che esercita una Medicina non Convenzionale tra quelle di cui alle deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 51/98 del 4.3.98 e n. 25/07 del 23.1.07 (Agopuntura, Fitomedicina, Omeopatia e Omotossicologia) potrà riportare la dizione relativa alla medicina non convenzionale. Nel caso di non avvenuta iscrizione negli appositi Registri dell'Ordine, dovranno essere documentate le caratteristiche di formazione richieste per l'iscrizione nei Registri stessi, di cui alle apposite delibere del Consiglio Direttivo. Nel caso di avvenuta iscrizione nei Registri non è necessaria la presentazione di documenti e, solo qualora richiesto esplicitamente dal sanitario, sarà possibile inserire nel testo pubblicitario la dizione "iscritto nel Registro di....."

19) indicazione della medicina estetica

Il sanitario che esercita la Medicina Estetica, per la quale il Consiglio Direttivo con Delibera n. 190/2009 ha istituito un apposito Registro, potrà riportare la dizione relativa alla stessa. Nel caso di non avvenuta iscrizione nel relativo Registro, dovrà essere documentata la formazione di cui alla delibera sopra menzionata. Nel caso di avvenuta iscrizione nel Registro non è necessaria la presentazione di documenti e, solo qualora richiesto esplicitamente dal sanitario, sarà possibile inserire nel testo pubblicitario la dizione "iscritto nel Registro di Medicina Estetica".

20) indicazione degli onorari praticati (tariffe) e dei costi sostenuti⁴

² L'Art. 2 - I comma - lett. b) D.L. n. 223/2006 convertito nella L.n. 248/2006 (cosiddetto Decreto Bersani) dispone l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, per gli esercenti attività libero professionali e intellettuali di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio.

Ciò premesso, per quanto attiene la professione sanitaria, è da ritenere che il termine servizio sottenda il complesso delle prestazioni rese dal singolo professionista o dalla struttura sanitaria.

Tali prestazioni divengono del tutto pubblicizzabili.

Trattasi di effetto innovativo atteso che il sanitario, titolare di uno studio professionale, ancor prima dell'intervenuta liberalizzazione, non era legittimato a pubblicizzare le singole prestazioni, a differenza della struttura sanitaria (ambulatorio, casa di cura, ecc.); vedi, al riguardo, art. 4 primo comma, L. n. 175/1992.

Grazie alla norma sopravvenuta, il sanitario, anche qualora non si configuri alcuna struttura, è legittimato a pubblicizzare le singole prestazioni e /o determinati settori di attività.

Ora, egli può indicare anche settori che rientrano nell'ambito della cosiddetta medicina alternativa: agopuntura, fitomedicina, omeopatia e omotossicologia.

Resta altresì consentito pubblicizzare i settori (es. ecografia, proctologia, odontoiatria pediatrica, ecc.).

E' possibile altresì indicare prestazioni sanitarie rese a domicilio (es. quelle effettuate da guardie mediche private) ed in genere tutte le attività sanitarie che non configurano né studio né ambulatorio (es. trasporto assistito di pazienti).

³ Il D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006 ha abrogato il divieto di costituire società di persone tra professionisti. Conseguentemente, è consentita la società professionale, anche interdisciplinare (es. cardiologi e oculisti), tra sanitari nella quale è possibile l'ammissione di soci non professionisti. Il decreto, tuttavia, prevede che l'oggetto sociale deve essere esclusivo e che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società. Inoltre, la specifica prestazione deve essere resa da uno dei soci professionisti previamente indicati, sotto la loro personale responsabilità.

⁴ Il Decreto Bersani consente di pubblicizzare gli onorari (i prezzi) ed i costi. E' quindi consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio. (vedi, al riguardo, obblighi deontologici).